2024/1798

26.6.2024

DECISIONE (UE) 2024/1798 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2024

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2024 la Commissione presenta una proposta che fissa l'importo della seconda quota del contributo per il 2024.

(3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È pertanto opportuno presentare una richiesta di contributi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) (accordo di recesso), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o a titolo di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5) La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio ([4]) fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 200 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,*

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo («FES») devono versare a titolo di seconda quota per il 2024 è fissato a 500 000 000 EUR, così versati:

a) per la Commissione 400 000 000 EUR; e

b) per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 100 000 000 EUR.

([1]) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
([2]) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
([3]) GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.
([4]) Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027(GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj).

Articolo 2

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda quota per il 2024, di cui all'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO

Seconda quota dei contributi al FES per il 2024 (in EUR)

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Seconda quota 2024 (in EUR)		Totale
		Commissione	BEI	
		11° FES	11° FES	
BELGIO	3,24927	12 997 080	3 249 270	16 246 350
BULGARIA	0,21853	874 120	218 530	1 092 650
CECHIA	0,79745	3 189 800	797 450	3 987 250
DANIMARCA	1,98045	7 921 800	1 980 450	9 902 250
GERMANIA	20,57980	82 319 200	20 579 800	102 899 000
ESTONIA	0,08635	345 400	86 350	431 750
IRLANDA	0,94006	3 760 240	940 060	4 700 300
GRECIA	1,50735	6 029 400	1 507 350	7 536 750
SPAGNA	7,93248	31 729 920	7 932 480	39 662 400
FRANCIA	17,81269	71 250 760	17 812 690	89 063 450
CROAZIA	0,22518	900 720	225 180	1 125 900
ITALIA	12,53009	50 120 360	12 530 090	62 650 450
CIPRO	0,11162	446 480	111 620	558 100
LETTONIA	0,11612	464 480	116 120	580 600
LITUANIA	0,18077	723 080	180 770	903 850
LUSSEMBURGO	0,25509	1 020 360	255 090	1 275 450
UNGHERIA	0,61456	2 458 240	614 560	3 072 800
MALTA	0,03801	152 040	38 010	190 050
PAESI BASSI	4,77678	19 107 120	4 776 780	23 883 900
AUSTRIA	2,39757	9 590 280	2 397 570	11 987 850
POLONIA	2,00734	8 029 360	2 007 340	10 036 700
PORTOGALLO	1,19679	4 787 160	1 196 790	5 983 950
ROMANIA	0,71815	2 872 600	718 150	3 590 750
SLOVENIA	0,22452	898 080	224 520	1 122 600

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Seconda quota 2024 (in EUR)		Totale
		Commissione	BEI	
		11° FES	11° FES	
SLOVACCHIA	0,37616	1 504 640	376 160	1 880 800
FINLANDIA	1,50909	6 036 360	1 509 090	7 545 450
SVEZIA	2,93911	11 756 440	2 939 110	14 695 550
REGNO UNITO (*)	14,67862	58 714 480	14 678 620	73 393 100
TOTALE EU-27 E REGNO UNITO	100,00	400 000 000	100 000 000	500 000 000

(*) A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha chiesto ufficialmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua delle riserve del 10° e dell'11° FES compensando il suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.